

PATTO DI COLLABORAZIONE ORTO MENNEA

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la repubblica, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel contesto ecologico e garantire il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 ha approvato il Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. in data 27 febbraio 2020 con email acquisita dal Servizio Progetto AxTo – beni Comuni – Periferie con protocollo n. (1-14/01 477), conservata agli atti, AIAPP Piemonte Valle D'Aosta, con sede in Piazza Statuto 9, 10122 Torino, C.F. 97009890589 e P. IVA 01151180997, nella persona del presidente [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] [REDACTED] quale rappresentante, hanno presentato una proposta di governo condiviso;
5. Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data (15/06/2020), ha valutato positivamente la proposta e ha individuato, competente per materia il dirigente di Servizio Circostrizione 2 (Giovanni ACERBO).
6. A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con Deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 15/07/2021, DELCI2 53/2021, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa
7. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, i seguenti Obiettivi:
 - attività e servizi legati all'orticoltura e al giardinaggio
 - educazione ambientale per le scuole con lezioni di agronomia
 - possibilità di autoprodurre parte del fabbisogno alimentare per gli abitanti (sia sul posto, sia apprendendo tecniche da mettere in pratica nelle abitazioni)
 - messa a disposizione di spazi per attività aggregative
 - servizi di consulenza e "plant-sitting" per la cura delle piante
 - ortoterapia

- rafforzare meccanismi di solidarietà fra partecipanti, utilizzando le entrate delle attività a contributo per mettere a disposizione servizi per le persone in difficoltà: la partecipazione gratuita all'attività orticola, la messa a disposizione di ortaggi, percorsi di formazione in ambito agricolo per persone in difficoltà
- la creazione di un luogo in cui sperimentare la coltivazione di piante erbacee tappezzanti rustiche e poco esigenti in fatto di manutenzione e resistenti alle condizioni climatiche difficili, alternative al prato, testando le performance stagionali, svolgendo in tal modo un'importante funzione didattica rivolta a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in campo agronomico e contribuendo a risolvere uno dei problemi gestionali più urgenti relativi al Verde

8. Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.

9. Con Deliberazione DELCI2 / 2022 il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. e P. IVA n. 00514490010, nella persona del Dirigente Giovanni ACERBO del Servizio Circoscrizione 2, nato a [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in conformità a quanto disposto con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (DELCI 2 N.53/2021) della Città di Torino (in seguito: Città);

E

AIAPP Piemonte Valle D'Aosta, con sede in Piazza Statuto 9, 10122 Torino, C.F. 97009890589 e P. IVA 01151180997, nella persona del presidente [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] quale rappresentante;

VOLO2006 ODV, con sede in Via Giolitti 21, 10123 Torino, C.F. 94053840016, nella persona del presidente [REDACTED] residente in [REDACTED] quale rappresentante;

EDUCADORA Onlus con sede in Via Antonio Cecchi 17, 10125 Torino, C.F. 97822750010, nella persona del presidente [REDACTED] quale rappresentante.

Di seguito congiuntamente definiti come "le Parti".

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha a oggetto la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dell'Orto Mennea, area tra Corso Racconigi e la Ferrovia lungo Via Tirreno, all'interno del Parco Mennea (Allegato 1 - Planimetria).

- 3) Fermo restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del Patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
- a) svolgere attività e servizi legati all'orticoltura e al giardinaggio.
 - b) educazione ambientale per le scuole con lezioni di agronomia
 - c) possibilità di autoprodurre parte del fabbisogno alimentare per gli abitanti (sia sul posto, sia apprendendo tecniche da mettere in pratica nelle abitazioni)
 - d) messa a disposizione di spazi per attività aggregative
 - e) servizi di consulenza e "plant-sitting" per la cura delle piante
 - f) ortoterapia
 - g) rafforzare meccanismi di solidarietà fra partecipanti, utilizzando le entrate delle attività a contributo per mettere a disposizione servizi per le persone in difficoltà: la partecipazione gratuita all'attività orticola, la messa a disposizione di ortaggi, percorsi di formazione in ambito agricolo per persone in difficoltà
 - h) la creazione di un luogo in cui sperimentare la coltivazione di piante erbacee tappezzanti rustiche e poco esigenti in fatto di manutenzione e resistenti alle condizioni climatiche difficili, alternative al prato, testando le performance stagionali, svolgendo in tal modo una importante funzione didattica rivolta a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in campo agronomico e contribuendo a risolvere uno dei problemi gestionali più urgenti relativi al Verde
- 4) Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 9 del Regolamento, sono:
- a) manutenzioni ordinarie e riparazioni (recinzioni, arredi, manufatti), cura del verde;
 - b) irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - c) pulizia e raccolta differenziata;
 - d) messa a dimora di piccole piante o arbusti;
 - e) riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
 - f) apertura e chiusura di aree recintate;

Art. 2 - RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

- 1) Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
- 2) Alle Parti è consentito l'utilizzo dell'Orto Mennea.

- 3) Le Parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
- 4) Le Parti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a:
 - mantenere l'area pulita e sgombra da rifiuti e macerie (legnami, metalli, plastica, ecc. tanto nel terreno quanto in superficie ed in ogni parte del bene affidato);
 - mantenere una corretta manutenzione (recinzioni, impianti, manufatti, ecc.);
 - coltivare senza l'utilizzo di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.);
- 5) La Città promuove il buon esito della collaborazione, con le modalità previste dagli articoli del Regolamento:
 - Comunicazione collaborativa.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto (In giorni ed orari da comunicare alla Circoscrizione);
- 7) Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma I lettera J) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche collaborative previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di incontri di coordinamento di cui all'art. 6 del presente Patto.
- 8) Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.
- 9) I Soggetti Civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4.
- 2) La Città è responsabile delle azioni che con il presente Patto e con le attività ad esso connesse si impegna a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5.
- 3) Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti Civici. I Soggetti Civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
- 4) Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a) descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b) individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti Civici;

- c) misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
- 5) I Soggetti Civici individuano nella persona di **Alessandra AIRES** il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti Civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
- 6) La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti Civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
- 7) Come previsto dall'art. 27 comma 6 del Regolamento, come forma di sostegno, la Città potrà rendere disponibili Dispositivi di Protezione Individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 - INTERVENTI E OPERE SUL BENE

- 1) L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Regolamento, deve essere concordata tra le Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese di una delle Parti.
- 2) Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento delle opere, e/o dei materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività, alla conclusione del Patto.
- 3) Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 5 - PUBBLICITÀ' DEL PATTO

- 1) Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, come all'art. 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

- 1) Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - a) incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - b) relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 7 - DURATA E SCADENZA DEL PATTO

- 1) **Il Patto ha una durata di anni tre**, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
- 2) Le Parti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 3) Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, le Parti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 8 - RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

- 1) La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
- 2) I Soggetti Civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
- 3) La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a 45 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- 1) Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

- 1) Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti Civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 - DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

- 1) Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti Civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti Civici e contenuti nel Patto, saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel

rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti Civici

Per la Città
